



**REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE
DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D. LGS. 18.4.2016 N. 50**

Approvato con delibera n° 31 del 28.09.2017

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI

ART. 4 - COSTITUZIONE E FINANZIAMENTO DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE

ART. 5 - GRUPPO DI LAVORO

ART. 6 - RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE

ART. 7 - ACCERTAMENTO DELLE ATTIVITA' SVOLTE

ART. 8 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

ART. 9 - RIDUZIONE DEGLI INCENTIVI A FRONTE DI INCREMENTI DEI COSTI E DEI TEMPI
PREVISTI

ART. 10 - RINVIO

ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE E FASE TRANSITORIA



Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'ente, secondo quanto previsto dall'art. 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di seguito denominato Codice degli appalti.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice degli appalti, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le seguenti attività:

- attività di programmazione della spesa per investimenti;
- attività per la verifica preventiva dei progetti;
- attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando;
- attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
- attività di responsabile unico del procedimento;
- attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
- attività di collaudatore statico.

2. Le funzioni tecniche di cui al comma 1, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture.

3. Restano esclusi dalla corresponsione degli incentivi le forniture di acquisto di beni di consumo e le manutenzioni ordinarie. Sono altresì esclusi dagli incentivi tutti i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice degli appalti, ovvero gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00 e i lavori in amministrazione diretta.

Art. 3 - Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari del fondo sono individuati nei dipendenti dell'ente che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche inerenti le attività di cui all'art. 2, comma 1, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative, e precisamente:

- a) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi che abbia partecipato alla programmazione di opere o lavori pubblici, forniture e servizi, alla verifica preventiva della progettazione secondo quanto previsto dall'art. 26 del Codice degli appalti, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, delle lettere di invito con capitolato e, in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto;
- b) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricato della direzione dei lavori o della esecuzione del contratto, del collaudo tecnico amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;
- c) nel responsabile unico del procedimento;
- d) nei collaboratori, tecnici o amministrativi, del responsabile unico del procedimento, che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione, verifica preventiva della progettazione, direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, collaudo o verifica di conformità (ivi compreso il personale dell'ufficio espropri per gli atti di definizione delle procedure espropriative, laddove queste siano indispensabili a dare inizio ai lavori pubblici).

2. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale. Qualora un ruolo qualsiasi, all'interno del gruppo di lavoro di cui all'art. 4 del presente regolamento, venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia, fermo restando la quota parte del compenso spettante ai dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro.

Art. 4 - Costituzione e finanziamento del fondo per funzioni tecniche

1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo, al netto dell'IVA, posto a base di gara di un lavoro, opera, fornitura o servizio.



2. L'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo articolo 5, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP.
3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo è destinato all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo e di efficientamento informatico, nonché all'eventuale attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24.6.1997 n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici.
4. L'entità del fondo di cui al comma 1 viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate, con riferimento alle **opere o lavori pubblici**:
 - a. per opere e lavori fino a € 2.000.000,00 il fondo è pari al 2% dell'importo a base di gara;
 - b. per opere e lavori di importo compreso tra € 2.000.001,00 e € 5.000.000,00 il fondo è pari all'1,8% dell'importo a base di gara;
 - c. per opere e lavori di importo compreso tra € 5.000.001,00 e € 25.000.000,00 il fondo è pari all'1,6% dell'importo a base di gara;
 - d. per opere, lavori di importo superiore a € 25.000.000,00 il fondo è pari all'1,4% dell'importo a base di gara.
5. L'entità del fondo di cui al comma 1 viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate, con riferimento ai **servizi o forniture**:
 - a. per servizi o forniture fino a € 1.000.000,00 il fondo è pari al 2% dell'importo a base di gara;
 - b. per servizi o forniture di importo compreso tra € 1.000.001,00 e € 5.000.000,00 il fondo è pari all'1,8% dell'importo a base di gara;
 - c. per servizi o forniture di importo compreso tra € 5.000.001,00 e € 25.000.000,00 il fondo è pari all'1,6% dell'importo a base di gara;
 - d. per servizi o forniture di importo superiore a € 25.000.000,00 il fondo è pari all'1,4% dell'importo a base di gara.
6. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione fra le spese generali all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio..

Art. 5 - Gruppo di lavoro

1. I gruppi di lavoro, i cui componenti sono individuati e proposti dal dirigente competente, sono costituiti da figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. Analoghi criteri vengono osservati per gli incarichi di direzione dei lavori o di direzione dell'esecuzione, di collaudo o di verifica di conformità, di eventuali esecuzioni di procedure espropriative e per la nomina del responsabile unico del procedimento.
2. La composizione del gruppo è definita mediante provvedimento del CdA del Consorzio, su proposta del dirigente di cui al comma 1, sentito il Responsabile unico del procedimento (RUP).
3. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro deve indicare:
 - l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo finanziamento;
 - l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo del fondo, non superiore al 2% del medesimo importo, determinato ai sensi dell'art. 4, comma 4, del presente regolamento;
 - i tempi da rispettare;
 - il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale;
 - le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro.
4. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento adottato dal dirigente di cui al comma 1, sentito il Responsabile unico del procedimento (RUP), salvo il caso in cui il ruolo di Responsabile unico del procedimento viene svolto dal dirigente stesso.

Art. 6 - Ripartizione del fondo di incentivazione

1. La ripartizione dell'incentivo per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura è fatta dal dirigente competente, secondo le percentuali di seguito riportate, rapportate alla quota dell'80% del fondo spettante ai dipendenti:



incentivi per lavori e opere

Prestazione	Percentuale
1) Responsabile unico del procedimento e collaboratori	Fino al 22%
2) Programmazione della spesa per investimenti	Fino al 4%
3) Verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando	Fino al 12%
4) Direzione lavori	Fino al 48% da ripartire fra direttore lavori e suoi collaboratori, coordinatore/i in materia di salute e di sicurezza (direttore operativo/i), e ispettori di cantiere
5) Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico funzionali	Fino al 14%
Totale Lavori	100%

incentivi per servizi e forniture

Prestazione	Percentuale
1) Per forniture e servizi: Responsabile unico del procedimento e collaboratori	Fino al 24%
2) Per forniture e servizi: Programmazione della spesa (solo per investimenti)	Fino al 4%
3) Per forniture e servizi: Predisposizione e controllo delle procedure di bando	Fino al 24%
4) Per forniture servizi: Direzione dell'esecuzione e verifica di conformità	Fino al 48% da ripartire fra direttore esecuzione e suoi collaboratori
Totale servizi/forniture	100%



2. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice degli appalti, l'oggetto principale dell'appalto è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti.
3. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività, la responsabilità del procedimento, sub-procedimento o attività. I collaboratori tecnici o amministrativi sono, invece, coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, partecipano, tecnicamente e/o amministrativamente, allo svolgimento delle predette attività.
4. Eventuali ripartizioni degli incentivi difformi rispetto a quanto previsto nelle soprariportate tabelle sono consentite in ragione della peculiarità di particolari fasi dell'opera o del lavoro/servizio/fornitura da realizzare. A tal fine il dirigente, sentito il responsabile del procedimento, provvede con disposizione motivata. In tal caso la variazione in aumento o diminuzione della percentuale di incentivo riferita a ciascuna fase non può superare il 25% della percentuale definita nelle tabelle e la maggior quota percentuale viene portata in diminuzione sulla/e percentuale/i riferita/e ad attività meno importanti ai fini dell'opera o lavoro/servizio/fornitura.

Art. 7 - Accertamento delle attività svolte

1. Completate le varie fasi del procedimento, il dirigente del settore competente, sentito il responsabile del procedimento, certifica la prestazione effettuata, il rispetto del termine fissato nel provvedimento che costituisce il gruppo di lavoro nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante, e determina gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo sulla base delle percentuali individuate nel provvedimento di costituzione del gruppo stesso.
2. Ai fini della erogazione degli incentivi è necessario l'accertamento positivo, da parte del dirigente che ha proposto il gruppo di lavoro, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.
3. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il dirigente che ha proposto il gruppo di lavoro dispone, con proprio atto, la riduzione/modifica dei compensi secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento. La deliberazione di conferimento dell'incarico dovrà precisare che le aliquote del compenso potranno essere, a consuntivo, modificate ed adeguate proporzionalmente sulla base dell'effettivo apporto, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, dei componenti il gruppo.

Art. 8 - Liquidazione dei compensi

1. Il dirigente che ha proposto il gruppo di lavoro comprova il diritto acquisito dai dipendenti alla liquidazione dei compensi. Il dirigente provvede alla liquidazione dei compensi ai dipendenti che ne hanno diritto, sulla base dell'accertamento di cui all'art. 7 del presente regolamento, da richiamare nel medesimo atto.
2. La liquidazione dei compensi viene effettuata alle seguenti scadenze:
 - per la fase di programmazione e di affidamento: intera quota ad avvenuta aggiudicazione della gara d'appalto;
 - per la fase di esecuzione: intera quota con l'approvazione del certificato di collaudo (se trattasi di opere o lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture);
 - per il ruolo di responsabile unico del procedimento: il 50% della quota ad avvenuta aggiudicazione della gara d'appalto e il restante 50% con l'approvazione del certificato di collaudo (se trattasi di lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture);
3. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive dell'accertamento di cui al comma 1 del presente articolo, incrementano il fondo per le funzioni tecniche. Tali quote, evidenziate negli atti di liquidazione, vengono accantonate e, a consuntivo, impiegate secondo criteri e modalità stabiliti con atto del Consorzio.
4. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Il controllo del rispetto di tale limite è effettuato dall'Ufficio di ragioneria in sede di erogazione, sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.



Art. 9 - Riduzione degli incentivi a fronte di incrementi dei costi e dei tempi previsti

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti nei documenti di programmazione, l'incentivo spettante è ridotto in misura proporzionale agli incrementi dei costi.
2. Nel caso in cui non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività come fissati nei documenti di programmazione e nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro, l'incentivo spettante è ridotto nella misura valutata dal dirigente competente nel provvedimento di liquidazione.
3. La somma che residua costituisce economia.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 2 non sono computati nel termine di esecuzione i tempi conseguenti a sospensioni per gli accadimenti elencati all'art. 106, comma 1, del Codice dei contratti.

Art. 10 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla vigente disciplina di legge.

ART. 11 - Entrata in vigore e fase transitoria

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'albo pretorio e si applica alle attività svolte a decorrere dal 20.4.2016, data di entrata in vigore del D.lgs. 18.4.2016 n. 50.

Per tutte le attività compiute fino al 19.4.2016, gli incentivi verranno invece liquidati secondo la disciplina previgente.

Decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore, si procederà ad una verifica delle modalità applicative del presente regolamento e a eventuali modifiche delle disposizioni ivi contenute.

**CONSORZIO PER LA ZONA INDUSTRIALE DI MACOMER
IN LIQUIDAZIONE**

Località Tossilo - 0785/71675-70597-72125

MACOMER

COPIA

Deliberazione del Commissario Liquidatore

N° 31 del 28.09.2017

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016".

L'anno duemiladiciassette, addì ventotto del mese di settembre il sottoscritto Dott. Roberto Pisu, Commissario Liquidatore del Consorzio Industriale di Macomer nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 65 del 02.05.2013.

PREMESSO che il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (recante nuovo Codice dei contratti pubblici), adottato in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori speciali dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ha sostituito ed abrogato le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 163/2006;

CHE l'art. 113 del sopraccitato decreto introduce e disciplina gli incentivi per funzioni tecniche e l'art. 102 comma 6 prevede che *“per effettuare le attività di controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 1, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, il cui compenso è contenuto nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113. Per i lavori, il dipendente nominato collaudatore ovvero tra i dipendenti nominati collaudatori, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico”*;

PRESO ATTO che la nuova disciplina prevista agli articoli 113 e 102 comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50:

- è entrata in vigore il 19 aprile 2016;
- rivede la filosofia di fondo dei precedenti incentivi, eliminando gli incentivi per i progettisti ed indirizzando i premi alle attività tecnico-burocratiche un tempo non contemplate (programmazione, procedure di gara, esecuzione dei contratti pubblici, verifica della conformità ..);
- esclude dall'incentivo il personale di qualifica dirigenziale;

- fissa al 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo il limite massimo individuale annuale dell'incentivo;

VISTA la bozza di Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, predisposta dall'Ufficio Tecnico del Consorzio;

PRECISATO infine che le quote di incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 riferite alle attività svolte dal personale con qualifica dirigenziale costituiranno economia di bilancio;

RITENUTO opportuno approvare il Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, rinviando ad un successivo provvedimento le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito degli orientamenti che verranno espressi successivamente alla presente deliberazione;

DELIBERA

- Approvare il nuovo "Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante;
- precisare che le quote di incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 riferite alle attività svolte dal personale con qualifica dirigenziale costituiranno economia di bilancio;

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

F.to RUBATTU

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

F.to PISU

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo del Consorzio il giorno 29 SET. 2017, dove resterà per giorni 30 consecutivi e cioè fino al 30 OTT. 2017

Il Direttore
F.to RUBATTU

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Consorzio dal 29 SET. 2017
al 30 OTT. 2017 n° 31 di registro.

Il Direttore
F.to RUBATTU

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL DIRETTORE

